



**TRIBUNALE FEDERALE**

**SENTENZA n. 2/2015**

**procedimento n. 6/2015**

Il Tribunale Federale composto da:

Avv. Flaminia Longobardi - Presidente

Avv. Lorenzo Tassone - Componente

Avv. Paolo Clarizia - Componente

In merito al procedimento federale r.g.n. 06/2015, aperto a seguito dell'atto di deferimento della Procura federale in atti (n. 6/2015) nei riguardi del Ufficiale di Gara e tesserato federale Stefano Fortuna, in occasione dei campionati di Dragon Boat tenutisi ad Auronzo di Cadore il 2/5 luglio 2015.

Il Presidente fissava udienza per la data del 7 ottobre 2015, alla quale è comparso esclusivamente il Sostituto Procuratore, dott. Francesco Schippa.

Nel corso dell'udienza il Collegio rilevata la regolarità delle comunicazioni e la mancata costituzione dell'incolpato ne dichiarava la contumacia.

La Procura concludeva ribadendo il contenuto dell'atto d'incolpazione e, in particolare, domandando l'accertamento dell'illecito di cui all'art. 3, lett. a) e d) del Regolamento di Giustizia e per l'effetto la condanna all'applicazione della sanzione della deplorazione *ex art.* 5, lett. b) del Regolamento di Giustizia. Il Tribunale Federale si riservava.

A scioglimento della riserva il Tribunale Federale:

- considerato il contenuto della relazione del Sig. Vitantonio Fornarelli, Presidente del Collegio degli Ufficiali di gara, e l'atto di richiamo ed esonero adottato dal medesimo;
- viste le dichiarazioni in atti nel fascicolo della Procura e rispettivamente della Sig.ra Pigozzo in data 27 luglio 2015, del Sig. Giuseppe Galletti, in data 29 luglio 2015 e della Sig.ra Eleonora Di Matteo in data 3 agosto 2015;
- letta la memoria depositata, nell'ambito delle indagini della Procura, dal Sig. Stefano Fortuna a discolpa della Sua condotta;
- ritenuto che la condotta del Sig. Fortuna risulta confermata dalle dichiarazioni del Sig. Galletti, a nulla rilevando il mero *lapsus calami* nell'indicazione del cognome;
- considerato, invece, che il Sig. Fortuna, nell'ambito dell'indagine della Procura, non ha allegato alcun principio di prova relativo alle sue affermazioni circa la non veridicità di quanto contestato dalla Procura;
- ritenuto inoltre che la condotta e gli epiteti utilizzati nei confronti della Sig.ra Pigozzi sono lesivi dei principi di lealtà e correttezza, nonché dell'immagine della Federazione, poiché le frasi ingiuriose sono state dichiarate nell'ambito di una agonistica federale e nell'esercizio, da parte dell'incolpato, delle sue funzioni di Ufficiale di gara;

Il Tribunale ritiene equo



**P.Q.M.**

accertata la violazione dell'art. 3 c. 1 lett. a) e d) del Regolamento di Giustizia, dichiarare la colpevolezza dell'incolpato Sig. Stefano Fortuna e applicare al tesserato la pena della deplorazione ex art. 5 c. 1 lett. b) del Regolamento di Giustizia.

Roma, 7 ottobre 2015

Avv. Flaminia Longobardi – Presidente

Avv. Lorenzo Tassone

Avv. Paolo Clarizia